EUROPEO

COMMISSIONE



Bruxelles, 5.7.2023

Com(2023) 415 def.

Allegati da 1 a 8

**ALLEGATI**

***al***

**Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL PARLAMENTO EUROPEO  
CONSIGLIO**

**relativa alla produzione e alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione, che modifica i regolamenti  
(UE) 2016/2031 e 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e   
che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sui materiali forestali di moltiplicazione)**

{SEC(2023) 414 final} — {SWD(2023) 410 final} — {SWD(2023) 414 final} —  
{SWD(2023) 415 final}

**IT**

**IT**

**ALLEGATO I**

**ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE E DEGLI IBRIDI ARTIFICIALI**

*Pinus canariensis* C. Smith

*Abies alba* Mill.

*Abies cephalonica* Loud.

*Abies grandis* Lindl. *Abies pinsapo* Boiss. *Acer platanoides* L.

*Acer pseudoplatanus* L. *Alnus glutinosa* Gaertn. *Alnus incana Moench. Betula Pendula* Roth. *Betula pubescens* Ehrh. *Carpinus betulus* L.

*Castanea sativa* Mill. *Cedrus atlantica* Carr.

*Cedrus libani* A. Richard

*Fagus sylvatica* L.

*Fraxinus angustifolia* Vahl. *Fraxinus excelsior* L.

*Larix decidua* Mill.

*Larix x eurolepis* Henry *Larix kaempferi* Carr. *Larix sibirica* Ledeb. *Picea abies* Karst.

*Picea sitchensis* Carr. *Pinus brutia* Ten.

*Pinus cembra* L.

*Pinus contorta* Loud

*Pinus halepensis* Mill.

*Pinus leucodermis* Antoine

*Pinus nigra* Arnold

*Pinus pinaster* Ait.

*Pinus Pinea L.*

*Pinus radiata* D. Don

*Pinus sylvestris* L.

*Populus* spp. e ibridi artificiali tra queste specie

*Prunus avium* L.

*Pseudotsuga menziesii* Franco

*Quercus cerris* L.

*Quercus ilex* L.

*Quercus petraea* Liebl.

*Quercus pubescens* Willd.

*Quercus robur* L.

*Quercus rubra* L.

*Quercus suber* L.

*Robinia pseudoacacia* L.

*Tilia cordata* Mill.

*Tilia platyphyllos* Scop.

**ALLEGATO II**

**REQUISITI PER L'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI A  
LA PRODUZIONE DI FRM DELLA CATEGORIA "IDENTIFICATI DALLA FONTE"**

1. **Requisito generale:** La fonte o il cavalletto di sementi soddisfa i criteri stabiliti dalle autorità competenti.
2. **Requisiti specifici:**
3. **Tipo di materiale di base**

Il materiale di base è costituito da una fonte di sementi o da un cavalletto situato all'interno di un'unica regione di provenienza.

1. **Dimensione effettiva della popolazione**

La fonte o il supporto di sementi sono costituiti da uno o più gruppi di alberi. Tali alberi devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi per mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata­impollinazione incrociata tra gli alberi presenti in tali fonti o cavalletti di sementi.

1. **Origine e regione di provenienza**
2. La regione di provenienza, l'ubicazione e l'intervallo latitudinale, longitudinale e altitudinale del luogo o dei luoghi di raccolta dell'MFC sono indicati nel certificato master.
3. L'operatore professionale determina mediante prove storiche (bibliografia, documentazione conservata dalle autorità competenti, istituti di ricerca o altre organizzazioni) o con altri mezzi appropriati (prove di prova), comprese le tecniche biomolecolari riconosciute a livello internazionale, se l'origine del materiale di base sia:
4. autoctono;
5. non autoctono;
6. indigeni;
7. non indigeni;
8. sconosciuto.

Nel caso di materiali di base non autoctoni o non indigeni, l'origine di tale materiale di base è indicata se nota.

L'autorità competente verifica le informazioni fornite dall'operatore professionale.

1. **Caratteristiche di sostenibilità**
2. Gli alberi devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche

compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza.

1. Gli alberi devono essere praticamente privi di parassiti e dei loro sintomi.

**ALLEGATO III**

**REQUISITI PER L'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI A  
LA PRODUZIONE DI FRM DELLA CATEGORIA "SELEZIONATI"**

1. **Requisito generale:** L'autorità competente valuta lo stand in relazione allo scopo specifico per il quale sarà utilizzato l'FRM e dà il dovuto peso ai requisiti di cui alla sezione B, a seconda di tale scopo. L'autorità competente stabilisce i criteri per la selezione sulla base di tale scopo specifico per l'uso dell'FRM. Tale finalità è indicata nel registro nazionale dello Stato membro interessato.
2. **Requisiti specifici:**
3. **Origine:** Esso è determinato da prove storiche (bibliografia,

documentazione conservata dalle autorità competenti, dagli istituti di ricerca o da qualsiasi altra organizzazione) o con altri mezzi appropriati (prove di prova), comprese le tecniche biomolecolari riconosciute a livello internazionale, indipendentemente dal fatto che lo stand sia autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o se la sua origine sia sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni/non indigeni, l'origine è indicata se nota.

1. **Isolamento: I**cavalletti devono essere situati a una distanza sufficiente da stand di scarsa qualità

delle stesse specie o provenienti da estimatori di una specie affine che può formare ibridi con la specie in questione. Particolare attenzione è prestata a tale requisito quando i cavalletti che circondano gli stand autoctoni/indigeni sono non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.

1. **Dimensione effettiva della popolazione:** Mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata

L'impollinazione incrociata è costituita da uno o più gruppi di alberi. Tali alberi devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi in una determinata zona per mantenere la diversità genetica, evitare gli effetti sfavorevoli della consanguineità e garantire un'adeguata­impollinazione incrociata tra tali alberi.

1. **Età e sviluppo:** L'età o la fase di sviluppo degli alberi negli stand

devono essere tali da consentire di valutare chiaramente i criteri stabiliti per la selezione di tali alberi.

1. **Uniformità: I**supporti devono mostrare un normale grado di variazione individuale

caratteristiche morfologiche. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere rimossi.

1. **Caratteristiche di sostenibilità:**
2. I supporti devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche,

compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza.

1. Gli alberi sono praticamente privi di parassiti e dei loro sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni avverse del sito nel luogo in cui stanno crescendo.
2. **Produzione in volume:** Per l'approvazione degli stand selezionati, il volume di legno

la produzione è di norma superiore al volume medio accettato prodotto in condizioni ecologiche e di gestione analoghe.

1. **Qualità del legno:** Si tiene conto della qualità del legno. La qualità del

il legno è un criterio essenziale se gli FRM saranno utilizzati nell'industria forestale per la produzione di legname, mobili o paste. In tal caso l'autorità competente attribuisce maggiore peso a tale criterio.

1. **Forma o abitudine di crescita:** Gli alberi in piedi devono mostrare una morfologia particolarmente buona

caratteristiche, soprattutto rettilineità e circolarità del fusto, abitudine di ramificazione favorevole, piccole dimensioni dei rami e buona potatura naturale. Inoltre, la proporzionen o ffoked alberi e quelli che presentano grani a spirale devono essere bassi.

**ALLEGATO IV**

**REQUISITI PER L'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI A  
LA PRODUZIONE DI FRM DELLA CATEGORIA "QUALIFICATI"**

1. **Frutteti di sementi**
2. L'autorità competente approva e registra il tipo e l'obiettivo del progetto di attraversamento, il progetto di attraversamento di cloni o famiglie di componenti e la disposizione del campo, i cloni o le famiglie componenti, l'isolamento e l'ubicazione e le eventuali modifiche di tali elementi.
3. L'operatore professionale seleziona i cloni o le famiglie dei componenti per le loro caratteristiche eccezionali e dà il dovuto peso ai requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punti 4 e da 6 a 9, tenendo conto dello scopo specifico per il quale saranno utilizzati gli FRM risultanti.
4. I cloni o le famiglie componenti sono piantati o sono stati piantati secondo un piano approvato dall'autorità competente e stabilito in modo tale che ciascun componente possa essere identificato.
5. Il diradamento effettuato nei frutteti di sementi è descritto insieme ai criteri di selezione utilizzati per tale diradamento e registrato presso l'autorità competente.
6. L'operatore professionale gestisce i frutteti di sementi e le sementi di raccolta in modo tale che gli obiettivi dei frutteti siano raggiunti. Nel caso di un frutteto di sementi destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nell'FRM è determinata mediante una prova di verifica.
7. **Genitori di famiglia(i)**
8. L'operatore professionale seleziona i genitori per le loro caratteristiche eccezionali o per la loro capacità combinata. Nel caso di una selezione basata su caratteristiche eccezionali, si attribuisce il dovuto peso alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione B, punti 4 e da 6 a 9, tenendo conto dello scopo specifico per il quale saranno utilizzati gli FRM risultanti.
9. L'obiettivo, il sistema di progettazione dell'attraversamento e l'impollinazione, i componenti, l'isolamento e l'ubicazione e le eventuali modifiche significative di questi sono approvati e registrati presso l'autorità competente.
10. L'identità, il numero e la proporzione dei genitori in una miscela sono approvati e registrati presso l'autorità competente.
11. Nel caso dei genitori destinati alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nell'FRM è determinata mediante una prova di verifica.
12. **Cloni**
13. I cloni sono identificabili mediante caratteristiche distintive approvate e registrate presso l'autorità competente.
14. Il valore dei singoli cloni è stabilito mediante l'osservazione e la valutazione qualitativa delle caratteristiche di tali cloni o è stato dimostrato da una sperimentazione sufficientemente prolungata.
15. Gli ortet utilizzati per la produzione di cloni sono selezionati per le loro caratteristiche eccezionali e il dovuto peso è dato alle prescrizioni di cui all'allegato III, sezione B, punti 4 e da 6 a 9, tenendo conto dello scopo specifico per il quale saranno utilizzati gli FRM risultanti.
16. Il riconoscimento è limitato dall'autorità competente a un numero massimo di anni o a un numero massimo di rametti prodotti.
17. **Miscele clonali**
18. Le miscele clonali devono soddisfare i requisiti di cui al punto 3, lettere a), b) e c).
19. L'identità, il numero e la proporzione dei cloni componenti di una miscela nonché il metodo di selezione e lo stock di fondazione sono approvati e registrati dall'autorità competente. Ogni miscela deve contenere una sufficiente diversità genetica.
20. Il riconoscimento è limitato dall'autorità competente a un numero massimo di anni o a un numero massimo di rametti prodotti.

**ALLEGATO V**

**REQUISITI PER L'OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI A  
LA PRODUZIONE DI FRM DELLA CATEGORIA "PROVATI"**

1. REQUISITI PER TUTTE LE PROVE
2. **Generale**

Se il materiale di base è uno stand, esso deve soddisfare i requisiti appropriati di cui all'allegato III. Se il materiale di base è costituito da un seme da frutteto, da genitori di famiglie, da cloni o da miscele clonali, esso deve soddisfare i requisiti appropriati di cui all'allegato IV. L'autorità competente determina i criteri di selezione in base allo scopo previsto per il quale sarà utilizzato l'MGF.

Gli operatori professionali preparano, predispongono e conducono le prove predisposte per l'approvazione del materiale di base. Essi interpretano i risultati di tali prove secondo le procedure riconosciute a livello internazionale. Per le prove comparative, l'operatore professionale deve confrontare l'FRM in prova con una o preferibilmente più norme approvate o prescelte di cui al punto 3, lettera b).

1. **Caratteristiche da esaminare**
2. L'operatore professionale deve progettare prove per valutare le caratteristiche pertinenti di cui al punto ii) e indicarle per ciascuna prova nei registri di prova.
3. Deve essere dato peso ai fattori di adattamento, di crescita, biotici e abiotici di importanza. Inoltre, altre caratteristiche, considerate importanti in considerazione dello scopo specifico previsto, devono essere valutate in relazione alle condizioni ecologiche della regione in cui è effettuata la prova, comprese le condizioni climatiche attuali e future previste.
4. **Documentazione**

L'operatore professionale tiene registri che descrivono i siti di prova, compresi l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso passato, lo stabilimento, la gestione e gli eventuali danni dovuti a fattori abiotici/biotici. Egli mette tali registri a disposizione dell'autorità competente su richiesta. L'autorità competente registra al momento della valutazione l'età del materiale di base e l'FRM e i risultati.

1. **Preparazione delle prove**
2. L'operatore professionale raccoglie, pianta e gestisce ciascun campione di FRM in un

identico modo per quanto riguarda i tipi di materiale vegetale consentito.

1. L'operatore professionale stabilisce ogni esperimento in un progetto statistico valido.

con un numero sufficiente di alberi, affinché le caratteristiche individuali di ciascun componente in esame possano essere valutate.

1. **Analisi e validità dei risultati**
2. L'operatore professionale analizza i dati degli esperimenti utilizzando

i metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e presentano i risultati per ciascuna caratteristica esaminata.

1. Deve essere effettuata la metodologia utilizzata per la prova e i risultati dettagliati ottenuti.

liberamente disponibile.

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata la prova designa l'area di impiego proposta e informa in merito a tutte le caratteristiche dell'FRM che potrebbero limitarne l'utilità.
2. Se durante le prove si dimostra che l'FRM non possiede almeno le caratteristiche del materiale di base da cui è stato prodotto tale meccanismo, compresa in particolare la resistenza/tolleranza agli organismi nocivi per le piante di importanza economica, tali FRM non devono essere certificati come materiali sottoposti a prova.
3. REQUISITI PER LA VALUTAZIONE GENETICA DEI COMPONENTI DI

MATERIALE DI BASE

1. I componenti dei seguenti materiali di base possono essere valutati geneticamente: seme

frutteti, genitori di famiglie, cloni e miscele clonali.

1. **Documentazione**

Per l'approvazione del materiale di base è richiesta la seguente documentazione supplementare che fornisce informazioni su:

1. l'identità, l'origine e il pedigree dei componenti valutati;
2. il disegno di attraversamento utilizzato per produrre le FRM utilizzate nelle prove di valutazione.
3. **Procedure di prova**

Devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

1. Il valore genetico di ciascun componente è stimato in due o più valutazioni.

i siti di prova, almeno uno dei quali deve trovarsi in un ambiente pertinente per l'area di impiego prevista dell'FRM.

1. Il periodo di prova deve essere di durata sufficiente affinché le caratteristiche sottoposte a prova siano

espresso.

1. La superiorità stimata dell'FRM da commercializzare è calcolata sulla base di tali valori genetici e del disegno specifico dell'incrocio.
2. Le prove di valutazione e i calcoli genetici sono approvati dall'autorità competente.
3. **Interpretazione**
4. La superiorità stimata dell'FRM è calcolata sulla base di un riferimento

popolazione per una caratteristica o un insieme di caratteristiche. L'operatore professionale definisce la popolazione di riferimento nel programma di selezione e descrive tale popolazione di riferimento nei rapporti di prova.

1. Si precisa se il valore genetico stimato dell'FRM è inferiore al valore

popolazione di riferimento per qualsiasi caratteristica importante.

1. REQUISITI PER LA PROVA COMPARATIVA DEGLI FRM
2. **Campionamento degli FRM**
3. Il campione dell'FRM per le prove comparative deve essere realmente rappresentativo della

FRM derivati dal materiale di base da omologare.

1. Le FRM prodotte sessualmente per i test comparativi sono:

* raccolti in anni di buona fioritura e buona produzione di frutta/seme, e
* raccolti con metodi che garantiscano la rappresentatività dei campioni ottenuti.

L'impollinazione artificiale può essere utilizzata per la produzione di tali FRM.

1. **Standard**
2. Le prestazioni delle norme utilizzate a fini comparativi nelle prove devono, se

possibile, essere noti per un periodo sufficientemente lungo nella regione in cui deve essere effettuata la prova. Le norme rappresentano, in linea di principio, materiale di base che si è dimostrato utile per lo scopo previsto per la silvicoltura al momento dell'inizio della prova e in condizioni ecologiche per le quali si propone di certificare l'FRM. Le norme utilizzate a fini comparativi nelle prove sono, per quanto possibile:

* stand selezionati in base ai criteri di cui all'allegato III; oppure
* materiale di base ufficialmente approvato per la produzione di FRM del prodotto sottoposto a prova

categoria.

1. Per le prove comparative sugli ibridi artificiali, entrambe le specie arboree madri devono, se possibile,

essere inclusi tra gli standard.

1. Ove possibile, devono essere utilizzate più norme. Ove giustificato, le norme possono essere sostituite dalla più adatta delle FRM in prova o dalla media dei componenti della prova.
2. Le stesse norme devono essere utilizzate in tutte le prove su un'ampia gamma di condizioni di sito il più possibile.
3. **Interpretazione**
4. Una superiorità statisticamente significativa rispetto alle norme deve essere

dimostrato per almeno una caratteristica importante.

1. L'operatore professionale comunica se vi sono caratteristiche economiche o

L'importanza ambientale che presenta risultati significativamente inferiori alle norme e i loro effetti sono compensati da caratteristiche favorevoli.

1. APPROVAZIONE PROVVISORIA

La valutazione preliminare dei giovani studi può essere la base per l'approvazione provvisoria. Le rivendicazioni di superiorità basate su una valutazione precoce sono riesaminate ad un intervallo massimo di dieci anni.

1. TEST PRECOCI

Le prove di vivaio, di serra e di laboratorio possono essere accettate dall'autorità competente per l'approvazione provvisoria o per l'approvazione finale, se è possibile dimostrare che esiste una stretta correlazione tra la caratteristica misurata e le caratteristiche normalmente valutate nelle prove in fase forestale. Le altre caratteristiche da sottoporre a prova devono soddisfare i requisiti di cui al punto 3.

**ALLEGATO VI**

**CATEGORIE IN CUI FRM PROVENIENTI DALLE DIVERSE  
I TIPI DI MATERIALE DI BASE POSSONO ESSERE COMMERCIALIZZATI**

Categoria di FRM

(Colore dell'etichetta, se viene utilizzata un'etichetta ufficiale colorata)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiale di base | Identificato dalla fonte (giallo) | Selezionato (verde) | Qualificato (rosa) | Testato (blu) |
| Fonte di sementi | x |  |  |  |
| Stand | x | x |  | x |
| Frutteto di sementi |  |  | x | x |
| Genitori di famiglia(i) |  |  | x | x |
| Clone |  |  | x | x |
| Miscela clonale |  |  | x | x |

**ALLEGATO VII**

**Modifica dell'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031**

Nell'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031 sono aggiunte le parti seguenti:

"PARTE G

**Passaporti delle piante per i movimenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con il funzionario  
etichetta di cui all'articolo 83, paragrafo 5, secondo comma**

1. Il passaporto delle piante per i movimenti all'interno del territorio dell'Unione, combinato in un'etichetta comune con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 83, paragrafo 5, contiene i seguenti elementi:
2. la dicitura "Passaporto Plant" nell'angolo in alto a destra dell'etichetta comune, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se diversa, separata da una barra;
3. la bandiera dell'Unione nell'angolo in alto a sinistra dell'etichetta comune stampata a colori o in bianco e nero. Il passaporto delle piante è posizionato nell'etichetta comune immediatamente sopra l'etichetta ufficiale e ha la stessa larghezza di tale etichetta ufficiale.
4. La parte A, punto 2, si applica di conseguenza.

PARTE H

**Passaporti delle piante per l'introduzione e lo spostamento in zone protette, combinati  
recante l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 83, paragrafo 5, terzo comma**

1. Il passaporto delle piante per l'introduzione e la circolazione nelle zone protette, combinato in un'etichetta comune con l'etichetta ufficiale per le FRM di cui all'articolo 83, paragrafo 5, contiene i seguenti elementi:
2. la dicitura "Plant Passport — PZ" nell'angolo in alto a destra dell'etichetta congiunta in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se diversa, separata da una barra;
3. immediatamente al di sotto di tali parole, il nome o i codici scientifici dell'organismo nocivo o degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per la zona protetta in questione;
4. la bandiera dell'Unione nell'angolo in alto a sinistra dell'etichetta comune stampata a colori o in bianco e nero.

Il passaporto delle piante è posizionato nell'etichetta comune immediatamente sopra l'etichetta ufficiale e ha la stessa larghezza [di quella etichetta ufficiale.

1. La parte B, punto 2, si applica di conseguenza."

**ALLEGATO VIII**

**Tavola di concordanza**

|  |  |
| --- | --- |
| Direttiva 1999/105/CE del Consiglio | Il presente regolamento |
| Articolo 1 | Articolo 1, comma 1 |
| Articolo 2 | Articolo 3 |
| Articolo 3, paragrafo 1 | Articolo 2, paragrafo 1 |
| Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 2, paragrafo 5 |
| Articolo 3, paragrafo 3 | — |
| Articolo 3, paragrafo 4 | Articolo 2, paragrafo 4, lettera c) |
| Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 |
| Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) | Articolo 4, paragrafo 2, commi da 1 a 4 |
| Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) | Articolo 4, paragrafo 2, comma 7 e articolo 4, paragrafo 3 |
| Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) | Articolo 4, paragrafo 4 |
| Articolo 4, paragrafo 3, lettera b) | Articolo 4, paragrafo 5 |
| Articolo 4, paragrafo 4 | Articoli 6 e 18 |
| Articolo 4, paragrafo 5 | Articolo 21 |
| Articolo 5 | — |
| Articolo 6, paragrafo 1 | Articolo 5, paragrafo 1 |
| Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 5, paragrafo 2 |
| Articolo 6, paragrafo 3, comma 1 | Articolo 8, paragrafo 1 |
| Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma | Articolo 8, paragrafo 2 |
| Articolo 6, paragrafo 4 | Articolo 10, paragrafo 1 |
| Articolo 6, paragrafo 5, lettera a) | Articolo 2, paragrafo 4, lettera d) |
| Articolo 6, paragrafo 5, lettera b) | — |
| Articolo 6, paragrafo 6 | — |
| Articolo 6, paragrafo 7 | Articolo 7 |
| Articolo 6, paragrafo 8 | Articolo 4, paragrafo 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| Articolo 7 | Articolo 23 |
| Articolo 8 | — |
| Articolo 9 | Articolo 11 |
| Articolo 10 | Articolo 12 |
| Articolo 11 | Articolo 13 |
| Articolo 12 | Articolo 14 |
| Articolo 13 | Articolo 15 |
| Articolo 14, paragrafo 1, primo comma | Articolo 16, paragrafo 1 |
| Articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) a e) | Articolo 16, paragrafo 4 |
| Articolo 14, paragrafi da 2 a 6 | — |
| Articolo 14, paragrafo 7 | Articolo 15, paragrafo 1, lettera j) |
| Articolo 15 | Articolo 17 |
| Articolo 16 | Articolo 31 |
| Articolo 17 | — |
| Articolo 18 | Articolo 21 |
| Articolo 19 | Articolo 24 |
| Articolo 20 | — |
| Articolo 21 | Articolo 22 |
| Articolo 22 | Articolo 5, paragrafo 1, lettera g) |
| Articolo 23 | Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 6, articolo 5, paragrafo 3 |
| Articolo 24 | Articolo 14, paragrafo 1, articolo 14, paragrafo 5, articolo 16, paragrafo 5, articolo 16, paragrafo 6, articolo 18, paragrafo 4, articolo 21, paragrafo 3, |
|  | 22(1), 23(1) |
| Articolo 25 | Articolo 26 |
| Articolo 26 | Articolo 27 |
| Articolo 27 | — |
| Articolo 28 | — |
| Articolo 29 | Articolo 32 |
| Articolo 30 | Articolo 33 |

|  |  |
| --- | --- |
| Allegato I | Allegato I |
| Allegato II | Allegato II |
| Allegato III | Allegato III |
| Allegato IV | Allegato IV |
| Allegato V | Allegato V |
| Allegato VI | Allegato VI |
| Allegato VII | Articolo 8 |
| Allegato VIII | Articolo 14 |